

**Cassazione civile sez. I, 22/06/2026 (ud. 09/04/2026- dep. 22/06/2026) - n. 21139**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRICOMI Laura - Presidente

Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere

Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel ricorso n. 17126/2025 R.G. promosso da Ro.Ca., rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Majo, in virtù di procura speciale in atti;

ricorrente

contro

Pi.Fe., rappresentata e difesa dall'avv. prof. Andrea La Mattina, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente

avverso la sentenza n. 136/2025 della Corte d'Appello di Genova, pubblicata il 03/02/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dal Cons. ELEONORA REGGIANI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 21/03/2023, Ro.Ca. conveniva in giudizio, davanti il Tribunale di Genova, Pi.Fe., deducendo quanto segue: -con ordinanza presidenziale pronunciata dal Tribunale di Genova il 06/11/2018 nel giudizio di separazione dalla convenuta, era stato posto a suo carico un contributo al mantenimento del figlio minore Ed. pari ad Euro 1.650,00 mensili, per dodici mensilità, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal settembre 2018; -con successiva ordinanza ex art. 709 c.p.c. del 16/07/2020, tale contributo era stato rideterminato in Euro 1.300,00 mensili, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2020, in ragione del mutamento delle condizioni economiche del ricorrente; -con sentenza n. 1655 del 9/07/2021, il Tribunale di Genova, all'esito di

approfondita C.T.U. contabile, aveva confermato il contributo economico posto a carico del ricorrente nella misura di Euro 1.300,00 mensili; -avverso la sentenza di primo grado, il Ro.Ca. aveva proposto appello chiedendo la riduzione del citato importo con contestuale domanda di ripetizione delle somme medio tempore versate in eccesso, ovvero la compensazione delle stesse con le future mensilità sino alla concorrenza del maggior versato in forza dell'ordinanza presidenziale e della sentenza impugnata; -con sentenza n. 40 del 25/05/2022, la Corte d'Appello di Genova, in parziale accoglimento del gravame, aveva rideterminato il contributo economico nella misura di Euro 1.000,00 mensili, affermando in motivazione il diritto di Ro.Ca. a ripetere da Pi.Fe. le somme versate oltre il dovuto o a compensarle con le future mensilità; - tuttavia, la menzionata Corte non aveva quantificato l'ammontare delle somme oggetto di restituzione, né aveva indicato nel dispositivo il diritto stabilito in motivazione, sicché, data l'inidoneità della sentenza di appello a costituire titolo esecutivo, l'odierno attore aveva proposto istanza di correzione dell'errore materiale chiedendo l'integrazione del dispositivo della sentenza; -con ordinanza del 14/09/2022, la Corte d'Appello aveva rigettato l'istanza di correzione dell'errore materiale per carenza dei presupposti di cui agli artt. 287 e ss. c.p.c., dal momento che l'integrazione richiesta avrebbe comportato il compimento di un'attività istruttoria volta ad accertare l'entità del credito e la decorrenza del debito non compatibile con la procedura azionata; -con ulteriore ordinanza del 09/11/2022, la Corte d'Appello aveva rigettato anche la seconda istanza di correzione dell'errore materiale presentata da Ro.Ca., richiamando la precedente motivazione ed osservando, in particolare, che il dispositivo non poteva contenere una condanna generica al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 278 c.p.c.; -di conseguenza, la sentenza n. 40/2022 della Corte di Appello di Genova era passata in giudicato per decorso del termine ex art. 327 c.p.c. in data 02/01/2023; -per tali ragioni, egli aveva interesse ad ottenere una pronuncia che determinasse il quantum del diritto alla ripetizione e alla conseguente compensazione già stabilito dalla stessa Corte d'Appello.

Pertanto, Ro.Ca. chiedeva la determinazione del quantum del proprio credito da ripetizione delle somme indebitamente versate in favore di Pi.Fe. per il mantenimento del figlio minore, pari a complessivi Euro 20.150,00, e il conseguente diritto alla compensazione delle stesse con le successive mensilità e con le spese di lite liquidate all'esito del giudizio appello avverso la sentenza di separazione pronunciata dal Tribunale di Genova.

Si costituiva nel giudizio di primo grado Pi.Fe., contestando le domande avversarie e chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda in ragione dell'irripetibilità dei pagamenti effettuati, in quanto aventi natura alimentare, non esistendo, a suo dire, alcun giudicato sul punto, dal momento che la Corte di Appello non si era pronunciata sulla domanda di ripetizione.

In via subordinata, chiedeva la limitazione della domanda avversaria alle sole somme versate successivamente alla sentenza di primo grado e, in ogni caso, l'accertamento del diritto a compensare, a sua volta, tali somme con il proprio credito derivante dall'inadempimento di Ro.Ca. al calendario di visita del figlio minore, i cui oneri di mantenimento erano stati, di

conseguenza, integralmente sostenuti dalla convenuta, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie.

Alla prima udienza di trattazione, Ro.Ca. contestava le deduzioni di controparte e formulava, in via riconvenzionale condizionata, domanda di risarcimento del danno nei confronti della convenuta, per complessivi Euro 200.000,00 (o in diversa misura ritenuta di giustizia), deducendo che quest'ultima aveva impedito al ricorrente il corretto esercizio della propria responsabilità genitoriale.

Con sentenza n. 715/2024, il Tribunale di Genova rigettava la domanda proposta, in via principale, da Ro.Ca., condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore di Pi.Fe.

In primo luogo, il Tribunale riteneva l'insussistenza di un giudicato sulla domanda di ripetizione, perché nella sentenza di appello non era rinvenibile un contenuto decisorio vero e proprio su tale domanda, mancando la relativa statuizione nel dispositivo.

Nel merito, lo stesso Tribunale negava il diritto alla ripetizione delle somme erogate dal Ro.Ca. per il mantenimento del figlio minore, affermando la natura interamente alimentare dell'emolumento, considerando, altresì, che il Giudice dell'appello aveva ridotto l'assegno di mantenimento sulla base della rivalutazione dei fatti già posti a fondamento della sentenza di primo grado.

Di conseguenza, il medesimo Tribunale riteneva assorbite le ulteriori domande proposte dal ricorrente in via subordinata.

Ro.Ca. proponeva appello avverso detta sentenza, formulando tre motivi di impugnazione, chiedendo la restituzione dell'importo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese di lite.

Si costituiva in giudizio Pi.Fe., chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo un motivo di appello incidentale condizionato e un motivo di appello incidentale.

La Corte d'Appello, con la sentenza in questa sede impugnata, respingeva l'appello principale e quello incidentale, compensando le spese di lite tra le parti.

Per quanto in questa sede di rilievo, la Corte territoriale sui primi due motivi di appello principale, statuiva come segue: "7. Il primo motivo di appello è infondato. Nel procedimento conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Genova 1 giugno 2022 il Ro.Ca. aveva domandato anche "disporre la ripetizione, a carico della resistente, in favore del ricorrente, delle maggior somme medio tempore versate dal ricorrente ovvero la compensazione di esse con le future mensilità, sino a concorrenza del maggior importo versato dal ricorrente in esecuzione provvisoria dell'ordinanza presidenziale del 6 novembre 2018". Come si vede l'appellante non indicava l'importo della somma chiesta in ripetizione. La Corte di Appello con sentenza n.40 del 1 giugno 2022 nulla diceva sul punto in dispositivo mentre nella motivazione si diceva "Pare equo pertanto ridurre il contributo e rideterminarlo nella somma di Euro 1.000,00 mensili.

Il Ro.Ca. come richiesto avrà pertanto diritto a ripetere dalla moglie le somme versate oltre il dovuto od a compensarle con le future mensilità". Si pone il problema se tale frase sia una statuizione sulla domanda o sia soltanto una affermazione generica senza contenuto decisorio.

A favore di questa ultima ipotesi militano alcuni elementi: - il fatto che nulla sia stato messo in dispositivo; - il fatto che la frase in motivazione non si ponga il problema della ripetibilità né il problema del quantum; - il fatto che la Corte di Appello per ben due volte ha respinto le istanze di correzione di errore materiale affermando: -in relazione alla prima istanza " l'istanza non è accoglibile. Siccome l'istante non ha indicato l'ammontare delle somme che ha diritto a ripetere dalla moglie l'integrazione richiesta con l'istanza in esame richiede il compimento di un'attività istruttoria volta ad accertare l'entità del credito e la decorrenza del debito"; -in relazione alla seconda istanza "il dispositivo non può contenere una condanna generica al di fuori della fattispecie di cui all'art.278 c.p.c. e l'accertamento dell'ammontare e della decorrenza del debito richiede il compimento di un'attività istruttoria incompatibile con la natura e finalità della procedura di correzione". È stata la stessa Corte quindi a specificare che la sentenza non contiene alcuna statuizione valida né sull'an né sul quantum di una eventuale ripetizione delle somme versate. Del resto, la Cassazione ha avuto modo di specificare che "La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non potendo la esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione." (Cass. Civ., Sez. Lav., 04/01/2024, n. 272). Correttamente, quindi, il Tribunale ha escluso che vi fosse un giudicato per lui vincolante. Il secondo motivo di appello è infondato.

Bisogna prendere atto che la giurisprudenza della Cassazione ha avuto una evoluzione smentendo quello che era l'orientamento di questa Corte di Appello nel giugno 2022 quando era stata pubblicata la sentenza n. 40/2022. Ricordiamo che poco prima era uscita l'ordinanza della Cassazione civile sez. I, 24/11/2021, n. 36509 che aveva aperto non pochi spiragli per la ripetibilità anche per i contributi al mantenimento dei figli giudicati eccessivi: ...OMISSIS... Sulla questione la Cassazione civile sez. un., 08/11/2022, n.32914, relativamente alla ripetibilità dell'assegno di divorzio aveva statuito: ...OMISSIS... Il problema a questo punto era se la natura para alimentare del contributo al mantenimento dei figli comportasse l'irripetibilità in quanto appunto para alimentare o se fosse possibile, di fronte ad una manifesta eccessività del contributo inizialmente stabilito e sua successiva riduzione, individuare una quota ripetibile, soprattutto in presenza di importi originariamente molto, troppo, elevati. Sul punto due sentenze della Cassazione si sono recentemente espresse nel considerare interamente para alimentare il contributo al mantenimento e pertanto non ripetibile. ...OMISSIS... Cassazione civile sez. I, 04/07/2023, n.18785 ...OMISSIS... Cassazione civile sez. I, 26/04/2023, n.10974 Non risultano sentenze in senso difforme. Ne segue che alla luce di questa nuova giurisprudenza la domanda dell'appellante non è accoglibile in quanto la ripetizione non è ammessa."

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Ro.Ca., affidato a tre motivi di doglianza.

Si è difesa con controricorso l'intimata. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., degli artt. 12 preleggi e/o dell'art. 1362 e ss. c.c. e delle regole d'interpretazione delle sentenze dettate dalla Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in riferimento all'interpretazione della sentenza n. 40/2022 della Corte d'Appello, passata in giudicato, avendo la stessa Corte, nella pronuncia in questa sede impugnata, escluso l'esistenza di un giudicato sul diritto di ripetizione in capo al Ro.Ca., opinando erroneamente che l'affermazione contenuta nella motivazione della menzionata sentenza n. 40/2022 fosse generica e senza contenuto decisorio.

2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., anche in relazione all'art. 337-ter c.c. ed all'art. 3 Cost., e dei principi giurisprudenziali evocati dalla stessa sentenza impugnata, nonché la violazione dell'art. 2909 c.c. e, se del caso, degli artt. 12 preleggi e/o 1362 e ss. c.c. e delle regole d'interpretazione delle sentenze, in punto di giudicato esistente sulla carente natura alimentare dei maggiori importi del contributo provvisoriamente determinato e versato in corso di giudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Il ricorrente ha evidenziato che l'ordinanza di questa Corte n. 18785/2023, menzionata nella decisione impugnata, ha riguardato una fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio, affrontando il tema della decorrenza della revoca dell'assegno alla figlia minore per fatto sopravvenuto in sede di giudizio di revisione. Ha, poi, aggiunto che anche l'ordinanza n. 10974/2023 di questa Corte, menzionata anch'essa nella decisione impugnata, ha riguardato un giudizio di revisione dell'assegno di mantenimento della figlia, ove, però, era stata formulata anche la domanda di ripetizione delle somme pagate, anche se ritenuta inammissibile.

La parte ha, dunque, rilevato la diversità della presente fattispecie rispetto a quelle richiamate - perché il diritto alla ripetizione scaturisce dalle modifiche apportate in corso di giudizio della misura del contributo al mantenimento dei figli, in considerazione dell'accertamento effettuato in corso di causa sulle effettive condizioni economiche del ricorrente, e non all'esito di un procedimento per la modifica di condizioni già stabilite in un precedente giudizio, ove devono accertarsi sopravvenienze che giustificano la modifica - evidenziando i ritenuti aspetti di non corrispondenza tra le menzionate pronunce e la sentenza a Sezioni Unite di questa Corte n. 32914/2022, relativa anch'essa ad un giudizio di revisione, ma con riguardo all'assegno in favore del coniuge separato o divorziato.

Secondo la parte le conclusioni cui è pervenuta la Corte d'Appello non trovano giustificazione, poiché, se nel corso del giudizio si accerta che il corretto importo spettante a titolo di mantenimento del figlio è inferiore a quello in precedenza stabilito, è evidente che l'eccedenza non ha carattere alimentare o para-alimentare e, dunque, non vi è ragione per escluderne la ripetibilità, peraltro in coerenza con la statuizione delle Sezioni Unite sopra menzionata, che ha ammesso la ripetizione, ove sia operata una rivalutazione della condizione del richiedente che accerti l'insussistenza sin dall'inizio dei presupposti per ottenere l'assegno o comunque si tratti di una rimodulazione di importi non modesti.

La parte ha anche ravvisato la violazione dell'art. 2909 c.c. e, per quanto di ragione, delle regole d'interpretazione delle sentenze, per non essersi attenuta la Corte di appello, nella sentenza in questa sede impugnata, a quanto statuito dalla medesima Corte con la sentenza n. 40/2022 in punto di non inerenza dei maggiori importi versati nel corso del giudizio determinativo del contributo rispetto alle esigenze del minore ("...nemmeno adeguato alle esigenze reali di mantenimento del figlio...") e quindi di esclusione della natura para-alimentare di quei maggiori importi.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza per violazione della regola del *ne bis in idem* e dell'art. 324 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., con riguardo alla decisione assunta in ordine alla insussistenza del diritto alla ripetizione.

Il ricorrente ha ribadito che la Corte d'Appello di Genova, con la sentenza n. 40/2022, ha adottato una statuizione oramai passata in giudicato sul suo diritto di ripetizione delle somme versate in eccesso per il mantenimento del figlio minore, rispetto a quanto definitivamente accertato dalla stessa Corte d'Appello, sicché l'aver il giudice a quo nuovamente deciso sulla sussistenza di tale diritto, addirittura negandola (con conseguente contrasto di giudicati), ha integrato violazione del principio del *ne bis in idem* e della norma sul giudicato di cui all'art. 324 c.p.c.

4. Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della stretta connessione esistente, rivelandosi entrambi infondati.

4.1. Il ricorrente risulta avere impugnato la sentenza del Tribunale di Genova che aveva statuito sulla domanda di separazione giudiziale dei coniugi, prevedendo, tra l'altro, un contributo mensile al mantenimento del figlio minore a carico del Ro.Ca. di Euro 1.300,00, confermando la riduzione operata in corso di causa con decorrenza dal mese di aprile 2020 dell'importo in origine determinato all'esito dell'udienza presidenziale di Euro 1.650,00 con decorrenza dal mese di settembre 2018.

Nel proporre appello, il Ro.Ca. aveva, infatti, chiesto, per quanto in questa sede di interesse, la riduzione del contributo al mantenimento del figlio minore ed inoltre: "... 3. con riferimento all'assegno mensile pari ad Euro 1.650,00 posto a carico del concludente genitore "non collocatario" dall'ordinanza presidenziale del 6/7 novembre 2018, dichiarare erronea ed illegittima detta determinazione per le ragioni tutte dedotte dall'attore con le memorie in corso di giudizio di merito; 4. disporre la ripetizione, a carico della resistente, in favore del

ricorrente, delle maggior somme medio tempore versate dal ricorrente ovvero la compensazione di esse con le future mensilità, sino a concorrenza del maggior importo versato dal ricorrente in esecuzione provvisoria dell'ordinanza presidenziale del 6 novembre 2018".

La sentenza n. 40/2022 della Corte d'Appello ha accolto la richiesta di riduzione del menzionato contributo al mantenimento del figlio, statuendo quanto segue: "L'appellante contesta la decisione del Tribunale, che avrebbe sopravvalutato la capacità economica di entrambi i genitori e non avrebbe applicato - nella determinazione del contributo per il figlio minore - i principi di proporzionalità ed adeguatezza alle esigenze del minore. Osserva in particolare che la sua professione di avvocato non è particolarmente remunerativa, come erroneamente ed infondatamente supposto dal Tribunale, e gli avrebbe fruttato un reddito netto mensile di Euro 3.270,00 nel 2018 e di Euro 2.520,00 nel 2019, inferiore al reddito percepito dalla moglie medico ospedaliero.

La CTU espletata nel primo grado del giudizio ha confermato sostanzialmente l'assunto dell'appellante, che risulta possedere un patrimonio superiore a quello della moglie ma percepisce un reddito inferiore, tale comunque da non giustificare la corresponsione di un contributo come quello stabilito dal Tribunale, che oltre a non tenere conto del principio di proporzionalità, non pare nemmeno adeguato alle esigenze reali di mantenimento del figlio. Pare equo pertanto ridurre il contributo e rideterminarlo nella somma di Euro 1.000,00 mensili. Il Ro.Ca. come richiesto avrà pertanto diritto a ripetere dalla moglie le somme versate oltre il dovuto od a compensarle con le future mensilità."

Nel dispositivo di tale sentenza si legge soltanto quanto segue: "1. Accogliendo parzialmente l'appello di Ro.Ca. e riformando in questa parte la sentenza del Tribunale riduce il contributo per il mantenimento del figlio Ed. ad Euro 1.000,00 mensili. 2. Dispone che l'orario di visita del padre al figlio nei fine settimana inizi dal venerdì pomeriggio, in orario compatibile con quello di arrivo a Genova dei treni provenienti da Roma. 3. Respinge l'appello incidentale di Pi.Fe. 4. Condanna Pi.Fe. a rimborsare a Ro.Ca. la metà delle spese di causa, che liquida - detta frazione - nella somma complessiva di Euro 1.500,00 per il primo grado e di Euro 2.000,00 per il secondo grado del giudizio, oltre a spese generali ed accessori di legge. Compensa il residuo."

Nessun riferimento è contenuto nel dispositivo al diritto di ripetizione oggetto di specifica richiesta della parte.

4.2. La giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel ritenere che la mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza, in ordine ad un determinato capo della domanda configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non potendo l'esistenza della relativa decisione desumersi da affermazioni contenute nella sola motivazione (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 272 del 04/01/2024; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9263 del 11/04/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12084 del 24/05/2007; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17249 del 14/11/2003; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4451 del 15/04/1993).

Questa Corte ha anche precisato che il principio secondo il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16152 del 08/07/2010; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16579 del 25/11/2002; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11104 del 10/11/1993).

Occorre, altresì, precisare che la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il solvens attivi un autonomo giudizio, ovvero formuli in sede di gravame, per evidenti ragioni di economia processuale (e analogamente a quanto disposto dagli artt. 96, comma 2, e 402, comma 1, c.p.c.), un'apposita domanda in tal senso (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1515 del 23/01/2026; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12387 del 16/06/2016; v. anche Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18062 del 10/07/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20145 del 18/08/2017).

Ovviamente, qualora la parte abbia formulato in appello la richiesta di restituzione, ma il Giudice non abbia statuito alcunché in proposito, qualora si attivi per chiedere la restituzione con un nuovo giudizio, non gli sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza viziata da omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 18062 del 10/07/2018).

4.3. Nel caso di specie si è verificata proprio tale evenienza, poiché il ricorrente, nel giudizio di separazione, ha chiaramente formulato alla Corte d'Appello la richiesta di restituzione delle somme versate in eccedenza, per il caso di accoglimento della richiesta di riduzione dell'importo mensile stabilito a titolo di contributo al mantenimento del figlio, ma la Corte di merito non ha adottato alcuna statuizione sul punto, come si evince dalla lettura del dispositivo della sentenza n. 40/2022, che non è suscettibile di essere integrato dal contenuto della motivazione, per i motivi sopra evidenziati.

Da ciò consegue che il ricorrente ben poteva proporre un autonomo giudizio per ottenere la condanna alla restituzione delle somme ritenute indebite e il giudice adito pronunciarsi in ordine al merito della pretesa, senza incorrere nella violazione del ne bis in idem, infondatamente denunciato con il terzo motivo di ricorso, non essendosi formato alcun giudicato sostanziale sulla domanda, come erroneamente dedotto nel primo motivo di ricorso, dal momento che la Corte d'Appello, nella sentenza n. 40/2022, ha semplicemente ommesso di pronunciarsi sul punto.

5. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

5.1. Ritiene il Collegio di dover confermare l'orientamento espresso in un recente precedente di questa Corte (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10974 del 26/04/2023), che, nello statuire sulla richiesta di revisione del contributo al mantenimento della figlia delle parti in lite, stabilito in sede di separazione consensuale, ha dovuto tenere conto dei provvedimenti che, nel corso del procedimento hanno modificato l'importo fino alla definitiva elisione con il raggiungimento della maggiore età della figlia e la cessazione della convivenza con genitore beneficiario dell'assegno.

Effettivamente, il giudizio oggetto della pronuncia richiamata è diverso da quello in esame, poiché si è trattato della modifica del contributo al mantenimento di una figlia nata fuori del matrimonio già oggetto di una precedente determinazione, mentre nel caso di specie si tratta della determinazione del contributo al mantenimento di un figlio minore nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi.

Tuttavia, la questione esaminata è la stessa, perché questa Corte, nel precedente richiamato, ha valutato la ripetibilità delle somme erogate in pendenza del giudizio di revisione in conseguenza delle modifiche all'ammontare dell'assegno operate nel corso dello stesso.

5.2. Occorre prima di tutto ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente pronuncia n. 32914/2022 (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32914 del 08/11/2022), hanno affermato il seguente principio di diritto: "In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere:

a) opera la *condictio indebiti* ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione del richiedente o avente diritto, ove si accerti l'insussistenza ab origine dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;

b) non opera la *condictio indebiti* e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'*an debeatur*, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto *ex tunc*, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione), sia se viene effettuata (sotto il profilo del *quantum*) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto *ex tunc*, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità".

La questione esaminata dalle Sezioni Unite atteneva alla restituzione delle somme percepite dal coniuge separato e poi divorziato, a titolo di assegno di mantenimento poi revocato, alla asserita irripetibilità, in tutto o in parte (nei limiti della modesta entità dell'importo del contributo), delle somme versate a titolo di mantenimento, stante la natura sostanzialmente alimentare dell'obbligazione. Le ulteriori questioni, pure poste dall'ordinanza interlocutoria n. 36509/2021, attinenti sia all'assegno di mantenimento dei figli sia all'applicabilità agli assegni di mantenimento o di divorzio delle disposizioni specifiche dettate dalla disciplina sugli alimenti, in punto di incedibilità e impignorabilità delle somme, ai sensi degli artt. 447 c.c. e 545, 671 c.p.c., non sono state esaminate perché non formavano oggetto del giudizio di legittimità pendente.

Nella motivazione si è tuttavia evidenziato quanto segue: a) non vi è una norma che sancisce la irripetibilità dell'assegno in senso stretto alimentare provvisoriamente concesso, e dunque, a fortiori, non potrebbe affermarsi, per via analogica, la irripetibilità dell'assegno di mantenimento separativo o divorzile provvisoriamente (o comunque non definitivamente) attribuito; b) un temperamento al principio di piena ripetibilità trova giustificazione solo per ragioni equitative, sulla base dei principi costituzionali di solidarietà umana (art. 2 Cost.) e familiare in senso ampio (art. 29 Cost.), e solo nella misura in cui si esoneri il soggetto beneficiario dal restituire quanto percepito provvisoriamente anche per finalità alimentare, sul presupposto che le somme versate in base al titolo provvisorio siano state verosimilmente consumate per far fronte proprio alle essenziali necessità della vita (arg. ex art. 438, comma 2 c.c.); c) occorre, allora, dare il giusto rilievo alle esigenze equitative e solidaristiche anche con riferimento alla crisi della famiglia, nel cui ambito si collocano gli assegni di mantenimento, esigenze che inducono a temperare la generale operatività della regola civilistica della ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.), nel quadro di una interpretazione costituzionalmente orientata della stessa;

d) non si tratta di dettare una regola di automatica irripetibilità delle prestazioni rese in esecuzione di obblighi di mantenimento, quanto di operare un necessario bilanciamento tra l'esigenza di legalità e prevedibilità delle decisioni e l'esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole del rapporto; e) ove con la sentenza venga escluso in radice e ab origine (non per fatti sopravvenuti) il presupposto del diritto al mantenimento, separativo o divorzile, per la mancanza di uno stato di bisogno o, comunque, per la insussistenza di una sperequazione tra redditi tra i soggetti della coppia in crisi, ovvero sia addebitata la separazione al coniuge che, nelle more, abbia goduto di un assegno con funzione non meramente alimentare, non vi sono ragioni per escludere l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (con conseguente piena ripetibilità);

f) invece, non sorge, a favore del coniuge separato o dell'ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeat, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto

richiesto (o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l'assegno stabilito in sede presidenziale (o nel rapporto tra la sentenza definitiva di un grado di giudizio rispetto a quella, sostitutiva, del grado successivo) venga rimodulato al ribasso, il tutto sempre se l'assegno in questione non superi la misura che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita della persona media, tale che la somma di denaro possa ragionevolmente e verosimilmente ritenersi pressoché tutta consumata, nel periodo per il quale è stata prevista la sua corresponsione; g) l'entità, necessariamente modesta, di tale somma di denaro non può essere determinata in maniera fissa e astratta essendosi ritenuta necessaria una valutazione personalizzata e in concreto, la cui determinazione è riservata al giudice di merito, valutate tutte le variabili del caso concreto, la situazione personale e sociale del coniuge debole, le ragionevoli aspettative di tenore di vita ingenerate dal rapporto matrimoniale ovvero di non autosufficienza economica, nonché il contesto socio-economico e territoriale in cui i coniugi o gli ex coniugi sono inseriti.

Nella fattispecie in esame, come in quello esaminato nel precedente richiamato, si tratta non dell'assegno in favore del coniuge separato o dell'ex coniuge divorziato, ma del contributo al mantenimento spettante al figlio delle parti in causa.

Tale assegno è concordemente ritenuto avente natura "sostanzialmente alimentare", rispondendo il contributo al mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente, al pari degli alimenti, alla necessità di sopperire, in rapporto alle esigenze anche presunte in relazione all'età, agli studi, etc..., ai bisogni di vita della persona, sia pure in un'accezione più ampia e pur non essendo necessario uno stato di indigenza, come negli alimenti (cfr., sul carattere "sostanzialmente alimentare" dell'assegno, oltre alla già menzionata Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10974 del 26/04/2023, v. Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11689 del 14/05/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23569 del 18/11/2016; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 13609 del 04/07/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 10/12/2008 28987/2008).

L'assimilazione del credito al mantenimento dei figli al credito alimentare rende applicabile la disciplina propria di tale credito che, com'è noto, è indisponibile, impignorabile (se non per crediti parimenti alimentari) e non compensabile (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 11689 del 14/05/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 25166 del 24/10/2017; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 23569 del 18/11/2016; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 10/12/2008; più in generale, cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 15374 del 10/07/2007; Cass., Sez. 1, n. 15098 del 16/07/2005).

Proprio con riguardo alle prestazioni alimentari, la giurisprudenza di legittimità ha espressamente affermato che la retroattività delle statuizioni della decisione d'appello deve essere contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, nel senso che chi abbia ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni stabilite nella pronuncia di primo grado, non è tenuto a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione quanto ricevuto a tale titolo. Pertanto, il soggetto obbligato, ove abbia corrisposto le somme poste a suo carico nella pronuncia di primo grado, non può ripeterle

sulla base delle statuizioni a lui più favorevoli della sentenza di appello, né può rifiutare le prestazioni dovute in base a questa, opponendo in compensazione le maggiori somme versate in forza della pronuncia di primo grado, ostandovi i menzionati principi di irripetibilità e non compensabilità in materia alimentare. Viceversa, in base al principio della retroattività della decisione d'appello, ove il soggetto obbligato non abbia corrisposto, per periodi anteriori alla decisione stessa, le somme poste a suo carico dalla pronuncia riformata, non può essere costretto ad adempiervi, essendo ormai tenuto unicamente, anche per il passato, a corrispondere quanto stabilito dalla sentenza di secondo grado (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9641 del 05/11/1996).

In tale ottica, questa Corte ha ritenuto che il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada temperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 13609 del 04/07/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28987 del 10/12/2008 28987/2008).

Deve quindi affermarsi che, in ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita.

Come evidenziato da Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10974 del 26/04/2024, il diritto di ritenere quanto è stato pagato non opera nell'ipotesi in cui sia accertata la non sussistenza, quanto al figlio maggiorenne, ab origine dei presupposti per il versamento (vale a dire la non autosufficienza economica, in rapporto all'età ed al percorso formativo e/o professionale sul mercato del lavoro avviato) e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza comunque sempre dalla domanda di attribuzione o di revisione ovvero, motivatamente, da periodo successivo (v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11502 del 01/05/2025).

Ovviamente non modifica la natura di credito "sostanzialmente alimentare" la circostanza che l'assegno di mantenimento del figlio, come determinato in corso di causa, all'esito del giudizio, risulti essere sin dall'origine eccessivo, con la conseguenza che, come avviene per i crediti alimentari in senso stretto, la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni inizialmente previste non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi

pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione dell'assegno stesso.

Per le ragioni esposte, la statuizione della Corte d'Appello va confermata, con rigetto della censura in esame.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

9. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in Euro 3.000,00 per compenso ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge;

dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto;

dispone che, in caso di diffusione, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 9 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2026.